

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

Art. 1. Finalità e ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ed ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione del fondo per le funzioni tecnico-specialistiche previste dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Il fondo è costituito in funzione delle attività previste dall'art. 113, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale in servizio presso l'Ateneo relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture. Relativamente ai lavori da realizzare si intendono tali le attività di progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ovvero prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.

Art. 2. Definizione delle prestazioni

1. Per funzioni tecniche oggetto di incentivazione si intendono esclusivamente quelle svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il fondo incentivi per funzioni tecnico-specialistiche dell'Università degli Studi Roma Tre è calcolato nella misura del 2% (*due per cento*) sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, iscritti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. L'80% (*80 per cento*) delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento. La suddetta percentuale è comprensiva anche degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% (*20 per cento*) delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali

a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono individuate all'interno delle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di affidamento delle funzioni tecniche sono conferiti con provvedimento formale del Direttore Generale o del Direttore competente per materia. L'atto di conferimento deve indicare:

- a) il personale coinvolto nelle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- b) il responsabile unico del procedimento;
- c) il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità della direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- d) il tecnico o i tecnici responsabili del collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Il Direttore Generale o il Direttore competente per materia può in ogni momento, con provvedimento motivato, revocare gli incarichi.

3. Il personale che partecipa alle attività è individuato, di norma, prima dell'inizio di ogni prestazione. Il Direttore Generale ovvero il Direttore competente per materia provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti anche a titolo di collaborazione, indicando i lavori, le opere o le forniture cui si fa riferimento, l'importo a base di gara, il cronoprogramma delle attività relative alle funzioni tecniche attribuite, i compiti e i tempi assegnati a ciascuno nonché la determinazione delle percentuali di incentivo spettanti.

4. Il Responsabile unico del procedimento confermerà o aggiornerà la composizione del personale che ha espletato l'incarico e ne darà comunicazione al Direttore Generale ovvero al Direttore competente per materia il quale provvederà a computare l'importo spettante ai singoli componenti in base alle attività operative cui abbiano effettivamente partecipato. Alla corresponsione di quanto spettante si procederà secondo quanto stabilito al successivo articolo 10.

Art. 5. Prestazioni parziali

1. Qualora l'Amministrazione preveda l'affidamento di una sola delle funzioni tecniche previste dall'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero solamente di alcune, in

quanto le altre siano ritenute dal responsabile del procedimento non necessarie o siano state affidate a professionisti esterni, la percentuale di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento può essere ridotta proporzionalmente e la restante quota costituisce economia a favore dell'Ateneo.

Art. 6. Ripartizione del fondo

1. L'80% (80 per cento) del fondo per le prestazioni tecniche effettivamente assunte secondo gli articoli che precedono costituisce apposito stanziamento di risorse che viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, sulla base delle funzioni svolte come di seguito indicato:

1)	attività di programmazione della spesa per investimenti:	fino al 20% delle risorse
2)	attività di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici:	fino al 20% delle risorse
3)	responsabile unico del procedimento:	fino al 40% delle risorse
4)	direzione lavori o direzione dell'esecuzione:	fino al 40% delle risorse
5)	attività di collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità o di collaudatore statico:	fino al 20% delle risorse
6)	altro personale che collabora alle attività sopra indicate:	fino al 30% delle risorse

2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con altre funzioni assegnate, le singole quote di competenza sono cumulate, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

3 Nel caso in cui il personale incaricato dovesse ricoprire due o più funzioni è previsto analogo cumulo nel limite di quanto previsto dal successivo comma 5.

4. In presenza di impedimenti di alcune delle partecipazioni di cui al comma 1, le relative quote possono essere riattribuite ovvero ridistribuite - nei limiti delle percentuali ivi indicate - sulle partecipazioni restanti con provvedimento del Direttore Generale ovvero del Direttore competente per materia, eventualmente anche su motivata proposta del Responsabile Unico del Procedimento in base all'apporto prestato dalle singole partecipazioni.

5. La ripartizione del fondo è effettuata con cadenza annuale e, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, gli incentivi corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% (50 per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo, salvo modifiche del richiamato art. 113.

6. Tenuto conto che l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 introduce il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico attribuito ai dirigenti in quanto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ad essi attribuiti, nonché qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio, laddove uno degli incarichi previsti dal comma 1 che precede fosse demandato a personale dirigenziale dell'Ateneo, la relativa quota di incentivazione maturata sarà ridistribuita sulle partecipazioni presenti, in base al singolo apporto prestato, e provvedimento del Direttore Generale ovvero del Direttore competente per materia.

7. Il *plus* orario maturato ai fini dell'espletamento dell'incarico è incompatibile con il lavoro straordinario e, di norma, il personale coinvolto nella ripartizione del fondo di cui al presente regolamento non ha diritto alla partecipazione a progetti di produttività. L'eventuale *plus* orario registrato dal sistema automatizzato di rilevazione presenze durante il periodo di svolgimento dell'incarico e ancora presente al termine delle attività concorre a determinare l'importo da liquidare ed è pertanto decurtato sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile.

8. Eventuali risorse del fondo non utilizzate per le finalità cui sono state destinate ai sensi del presente regolamento concorrono all'alimentazione delle altre voci dei Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.

9. Non si dà luogo in ogni caso al pagamento di alcuna incentivazione qualora i procedimenti relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1 che precede, non giungano alla fase di pubblicazione del relativo bando di gara e comunque gli stessi saranno riconosciuti in modo proporzionale all'andamento della procedura fino alla sua conclusione, tenendo conto del rispetto delle tempistiche programmate.

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, sentito il Responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le funzioni, eventualmente suddivise in relazione alle singole fasi del procedimento.

2. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi e qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo, il termine s'intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

3. I termini decorrono dalla data di comunicazione al Responsabile unico del procedimento del provvedimento di conferimento dell'incarico ovvero, se successiva, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle funzioni.

4. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle funzioni e registra la data di inizio della decorrenza dei termini.

5. I termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Direttore competente per materia, sentito il Responsabile unico del procedimento, fino al 20% (20 per cento) della durata originaria.

Art. 8. Ritardo nell'adempimento della prestazione

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
- a) fino a 60 giorni: penalità pari al 10% del fondo, relativo alla singola prestazione;
 - b) ritardi superiori a 60 giorni: penalità pari al 50% del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - c) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento: nessuna ripartizione del fondo.

2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Direttore Generale o il Direttore competente per materia può revocare l'incarico e affidarlo ad altri; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato e nel caso in cui il ritardo di cui alle lettere a) e b) sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

5. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 9. Relazione periodica sulla gestione del fondo

1. I competenti uffici dell'Amministrazione impegnati nei lavori, servizi e forniture mantengono aggiornato l'elenco degli incarichi attribuiti e operano un monitoraggio costante delle quote contabilizzate in merito alle percentuali previste dal presente regolamento.

2. Con cadenza annuale, entro il 30 giugno, il Direttore competente per materia, sentito il Responsabile unico del procedimento, presenta al Direttore Generale una relazione contenente:

- a) l'indicazione dei lavori, servizi e forniture affidati nei 12 mesi precedenti, con il relativo importo a base di gara;
- b) l'indicazione degli incarichi conferiti, la ripartizione e l'elenco dei destinatari degli incarichi medesimi;
- c) lo stato di avanzamento delle attività, gli eventuali vizi riscontrati nell'espletamento delle funzioni tecniche, le contestazioni o altre controversie sorte o cause di responsabilità.

Art. 10. Liquidazione del fondo relativo alle funzioni tecniche

1. Preventivamente alla liquidazione delle incentivazioni del fondo deve essere verificato e certificato, con apposita relazione del Direttore competente per materia, sentito il Responsabile del procedimento, lo stato di avanzamento lavori, la qualità delle funzioni tecniche e di tutte le altre attività svolte dal personale incaricato.

2. Il Responsabile unico del procedimento propone al Direttore competente per materia l'assunzione dei relativi provvedimenti di spesa, la ripartizione del fondo incentivante tra il personale di cui all'art. 6, comma 1 che abbia effettuato per ciascun intervento le prestazioni ivi previste e le relative partecipazioni collaborative determinate economicamente sulla base delle percentuali definite.

3. Gli importi relativi alle prestazioni oggetto del fondo sono liquidati entro 90 giorni dall'approvazione della proposta di ripartizione con provvedimento a firma del Direttore competente per materia, previa verifica di compatibilità finanziaria con il Direttore dei servizi finanziari dell'Ateneo.

Art. 11. Spese

1. Tutte le spese occorrenti e/o correlate all'espletamento delle funzioni tecniche, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Ateneo.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per l'espletamento delle funzioni tecniche è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

Art. 12. Entrata in vigore del Regolamento e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e trova applicazione per tutte le opere e le attività ancora in essere nel corso dell'anno della sua adozione.